

**RELAZIONE DELL'ESPERTO COMUNE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO AI SENSI DELL'ART. 2501-SEXIES COD. CIV. CONCERNENTE IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA LE SEGUENTI SOCIETÀ:**

- BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa, con sede legale in Schio, provincia di Vicenza, Via Pista dei Veneti n. 14; Società iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale 00210200242; iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 2720.10; iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A166129; Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - Partita IVA 02529020220; aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa (BANCA INCORPORANTE);
- Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Vestenanova, provincia di Verona, Piazza Pieropan n. 6; Società iscritta al Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale 01538480235; iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia al n. 4914.80; iscritta all'Albo delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A162464; Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - Partita IVA 02529020220; aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa (BANCA INCORPORANDA).

La Banca risultante dalla fusione assumerà la denominazione di BVR BANCA - BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa.

**Motivo e oggetto dell'incarico**

Il sottoscritto BENEDETTI VALENARI LUCIO, nato a Thiene (VI) il 16.02.1959 e residente in Thiene (VI), via Pedrazza n. 21, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 4775 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995, è stato incaricato dalla Società Incorporante BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa quale esperto comune per redigere la relazione prevista dall'art. 2501 *sexies* cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel Progetto di fusione per incorporazione delle Banche sopra menzionate.

Per l'assolvimento dell'incarico ricevuto, il sottoscritto ha proceduto ad ogni necessaria verifica ed ha attentamente esaminato la documentazione necessaria allo svolgimento dello stesso; documentazione che è stata prontamente messa a disposizione unitamente ad ogni altra informazione ritenuta utile per l'obiettivo formulazione del parere richiesto.

36016 Thiene (Vicenza) - Via Mons. Pertile n. 18/6

☎ 0445/386418 ✉ e-mail: [lucio@studiobenedetti.net](mailto:lucio@studiobenedetti.net)

codice fiscale BNDLCU59B16L157X partita IVA 01406070241

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al numero 366

Revisore dei Conti numero 4775 - Consulente Tecnico del Giudice numero 70

In particolare, sono stati esaminati per le Società interessate dall'operazione, i seguenti documenti:

- provvedimento di autorizzazione n. ECB-SSM-2021-ITCCE-15 del 07.04.2021 della Banca Centrale Europea rilasciato ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettere d) ed e), e dell'art. 9, par. 1, del regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio, in combinato disposto con l'art. 57 del Testo Unico Bancario;
- progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 - *ter* cod. civ. della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa nella BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa;
- relazione illustrativa degli Organi Amministrativi delle Banche redatta ai sensi dell'art. 2501 - *quinquies* del cod. civ.;
- piano industriale di fusione;
- statuto vigente della BANCA ALTO VICENTINO e della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova;
- situazione patrimoniale al 31.12.2020 delle due banche, redatte ai sensi dell'art. 2501 - *quater* cod. civ. con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;
- bilanci civilistici delle due Società relativi agli esercizi 2017 - 2018 - 2019;
- relazioni dei collegi sindacali e delle società di revisione legale dei conti ai suddetti bilanci.

Nello svolgimento dell'incarico, il sottoscritto ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni.

Il sottoscritto non si assume pertanto alcuna responsabilità relativamente alla veridicità, completezza ed accuratezza dei dati e informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione.

### **Peculiarità normative delle Banche di Credito Cooperativo ed identificazione sommaria delle entità partecipanti alla fusione**

Lo statuto-tipo delle Banche di Credito Cooperativo, basato sulle disposizioni dell'art. 2514 cod. civ., riporta all'art. 2 i principi ispiratori delle stesse. Queste si ispirano ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Inoltre, le caratteristiche basilari delle disposizioni che regolano i rapporti con i soci si estrinsecano nei seguenti principi:

- nelle ipotesi di recesso, esclusione o morte, il socio o gli aventi causa hanno diritto solo al rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutate e dell'eventuale sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite;
- divieto di distribuzione delle riserve;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati.

A tali regole si aggiunge il particolare trattamento destinato all'utile d'esercizio che viene ripartito per una quota non inferiore al 70% ad incremento della riserva legale; per una quota ai fondi mutualistici ed eventualmente destinato all'aumento del valore nominale delle azioni; assegnato ad altre riserve; distribuito



ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.

Dette disposizioni si riscontrano sia nello statuto della BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa sia in quello della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

In altre parole, i soci (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio) indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Questo è il principio in base al quale, come vedremo nel prossimo capitolo, è stato determinato il rapporto di cambio prendendo come riferimento i valori nominali delle azioni.

#### **Il rapporto di cambio risultante dal progetto di fusione: metodo di determinazione e valori risultanti**

Il progetto di fusione, redatto congiuntamente dalle Banche interessate all'operazione e deliberato dai Consigli di Amministrazione, sia per la BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa che per la Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, nelle rispettive sedute del 09.04.2021 e 08.04.2021 stabilisce che la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene alla pari sulla base dei valori nominali delle azioni stesse.

In particolare, la Società Incorporante, BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana - Società Cooperativa provvederà ad assegnare a ciascun socio della Banca Incorporanda, Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, n. 5 azioni del valore nominale unitario di € 25,00 per ogni n. 25 azioni detenute del valore nominale unitario di € 5,16. Nel caso, invece, di possesso di più di 25 azioni da parte di ciascun socio della Banca Incorporanda, saranno attribuite tante azioni della Banca Incorporante, del valore nominale di € 25,00 ciascuna, in ragione del capitale sottoscritto. Il resto eventualmente residuo, generato dalla conversione, inferiore al valore nominale di una azione della Banca Incorporante, sarà imputato al Fondo riserva da sovrapprezzo azioni della Banca Incorporante medesima.

Il diritto alla partecipazione agli utili delle azioni assegnate ai soci della Banca Incorporata è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2021, inoltre, da tale data, le operazioni della società Incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante.

I Consigli di Amministrazione delle società cooperative hanno precisato nelle relazioni illustrative al progetto di fusione, redatte a norma dell'art. 2501 - *quinquies* del Codice Civile, le motivazioni di fondo ed i criteri che hanno portato a tale scelta.

Innanzitutto viene stabilito il concambio alla pari, in relazione alla pariteticità dei valori nominali ed effettivi delle azioni nei due diversi assetti societari, intendendo con ciò riprodurre, dopo la fusione, esattamente la



preesistente posizione contabile ed economica delle azioni sociali, che permane immutata per il valore nominale ed effettivo, sia in termini assoluti che in quelli di concambio.

Con ciò, in buona sostanza, ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni, i Consigli di Amministrazione di entrambe le Banche si sono coerentemente attenuti alle disposizioni dei rispettivi Statuti, che enunciano i principi mutualistici che ispirano la categoria delle Banche di Credito Cooperativo.

Tali requisiti mutualistici stanno alla base dell'assetto normativo di settore, che si ispira ai principi di pariteticità effettiva dei soci, sia economica che sociale e impediscono quindi ai soci, quali portatori di azioni, di poter comunque acquisire componenti di netto patrimoniale di ciascuna società in quanto la Legge o lo Statuto ne escludono ogni possibilità di assegnazione.

### **Congruità del rapporto di cambio**


La metodologia di determinazione e di quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla fusione si articola in definitiva nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni l'attribuibilità di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto esperto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o di difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore insito in ciascuna azione, ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua, in quanto finalizzata alla specificazione di un identico rapporto di concambio differenziato, che non rivestirebbe utilità alcuna.

Qualche elemento di discrezionalità valutativa potrebbe in concreto introdursi nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con gli aspetti operativi dell'assetto economico e patrimoniale delle aziende interessate. Tuttavia, la specifica collocazione istituzionale in cui esse sono inserite e le grandezze dei valori contabili presi in considerazione consente di superare agevolmente qualsiasi potenziale elemento di difficoltà.

In definitiva si tratta di dimostrare che non sussistono nell'assetto patrimoniale delle aziende effettive situazioni di perdita o di minusvalenza tali da azzerare le riserve patrimoniali o da intaccare l'entità del capitale sociale, dalla cui integrità riviene la possibilità di valorizzare all'interno del valore nominale le azioni che intervengono nel rapporto di cambio. Alla data del 31.12.2020 le situazioni contabili delle società in questione -redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 262/2005- presentano le seguenti risultanze (dati all'unità di Euro):



<b>BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Soc. Coop.</b>	
Totale Attivo	1.022.037.201
Totale Passivo	931.037.279
Totale Patrimonio Netto	90.999.922
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	1.420.545
Riserve	80.327.529
Sovrapprezzi di emissione	1.651.685
Capitale	2.643.360
Utile d'esercizio	4.956.803
<b>CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VESTENANOVA - Credito Coop. - Soc. Coop.</b>	
Totale Attivo	346.693.119
Totale Passivo	316.426.626
Totale Patrimonio Netto	30.266.493
<i>Il Patrimonio Netto è così formato:</i>	
Riserve da valutazione	591.353
Riserve	27.943.942
Sovrapprezzi di emissione	282.172
Capitale	357.743
Utile d'esercizio	1.091.283

Per quanto sopra, qualunque sia il valore economico delle due aziende e poiché al socio compete comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, il sottoscritto ritiene corretto che il rapporto di cambio faccia riferimento al solo valore nominale delle azioni sociali.

#### **Difficoltà di valutazione**


L'articolo 2501- *sexies* del codice civile prescrive che l'esperto nominato indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, il sottoscritto evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore di avviamento delle aziende partecipanti alla fusione.

#### **Conclusioni**

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le due Banche sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i soci di esse non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;



- che nessuna delle due Banche interessate alla fusione ha registrato perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni.

#### ATTESTA

che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa nella BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa e consistente nell'assegnare ai soci della Incorporanda Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, per ogni n. 25 azioni detenute del valore nominale di € 5,16 ciascuna, n. 5 azioni del valore nominale di € 25,00 ciascuna della Incorporante BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa e, nel caso di possesso di più di n. 25 azioni, nell'assegnazione di tante azioni della Banca Incorporante del valore unitario di € 25,00 ciascuna, in ragione del capitale sottoscritto, con imputazione degli eventuali residui derivanti dalla conversione alla riserva da sovrapprezzo azioni, è ritenuto **congruo**.

Thiene, 12 aprile 2021

Rag. Lucio Benedetti Valenari

